

repubblica», e tanto meno implica che il *princeps* fosse al di sopra della *respublica*, fosse cioè un potentato sovranazionale rispetto a Roma. Nel sistema romano, malgrado tutto, egli era, insomma, perfettamente integrato e lo rimase sino alla fine, almeno, della dinastia dei Severi.

3. « IUS VETUS » E « IUS NOVUM ».

1. Il riflesso del carattere *extra ordinem rei publicae* (ma non *extra rem publicam*) del *principatus* e le tracce del lento svincolarsi del *princeps* dalle pastoie della *respublica*, si ritrovano puntualmente in sede di esame « ravvicinato » del *ius Romanorum* nel tratto di tempo che va da Augusto ai Severi. Lì si ritrovano, voglio dire, non solo in ordine alla sovrastruttura « costituzionale » del mondo romano, ma anche nei settori specifici della produzione normativa del diritto, dell'applicazione giurisdizionale dello stesso e della riflessione e interpretazione giurisprudenziale sul tutto.

Le caratteristiche preminenti dell'ordinamento giuridico romano in questo periodo sono, a mio avviso, abbastanza chiare. Esse furono, più precisamente, quattro: la tendenziale universalizzazione, indipendentemente da remore di ordine nazionalistico, della sfera di applicazione degli istituti del *ius Romanorum*; la tendenziale unificazione dei vari e distinti sistemi normativi formatisi nel periodo della *libera respublica* (*ius civile vetus*, *ius civile novum* o *gentium*, *ius publicum*, *ius honorarium*) in quello che fu detto il *ius vetus*; la formazione di un *ius novum*, di derivazione o anche solo di ispirazione imperiale, come complesso normativo complementare e vitalizzante del *ius vetus*; la sempre più decisa estensione della qualifica di *ius* (prima limitata, per ragioni di tradizionalismo, essenzialmente al settore dei rapporti tra privati) a tutto l'ordinamento statale.

Di queste quattro caratteristiche la prima (la tendenziale universalità dell'ordinamento) fu l'ovvio riflesso dell'universalizzazione della *respublica* romana; la seconda (il riversamento dei sistemi normativi precedenti nel cd. *ius vetus*) e la terza (la formazione del *ius novum*) furono la conseguenza, altrettanto ovvia, della dialettica *respublica-principatus*. Quanto alla quarta caratteristica, cioè alla « giuridificazione » progressiva di tutto l'ordinamento statale, essa si spiega in parte con l'ordinamento del *principatus* verso una sistemazione unitaria, e al più alto livello (quindi al livello del *ius*), dei vari stimoli normativi (a cominciare da quelli imperiali) del contesto romano, ma si spiega anche, per il resto, con la progressiva concentrazione della giurisprudenza dell'epoca (una concentra-

zione necessitata dalle limitazioni poste dai *principes* alla libertà dei giuristi) verso la riflessione sistematica a largo raggio.

Quando si passi ad analizzare piú dettagliatamente il complesso argomento, è significativa la coincidenza di orientamenti e di tempi con gli orientamenti ed i tempi che abbiamo già individuati in sede di analisi costituzionale del mondo romano.

2. Nel primo secolo dopo Cristo è piú che evidente che i *principes*, anziché regolare direttamente e apertamente lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, cercarono di rimanere tra le quinte e di sollecitare in modo indiretto i sistemi del vecchio ordinamento romano-nazionale affinché si evolessero in aderenza alle loro direttive.

Fu una politica molto sottile, che si materiò essenzialmente nel legare al principato l'ambiente tradizionalmente influentissimo della giurisprudenza e nel valersi dei giureconsulti di maggiore fiducia dei *principes* per condizionare l'evoluzione del vecchio *ius civile* e, entro certi limiti, la stessa operatività del *ius « publicum »* (inteso questo nel senso originario di *ius* posto dalle *leges publicae populi Romani*). Pertanto, i *principes* agevolavano, almeno nei tempi iniziali, una certa ripresa della legislazione comiziale, valorizzarono un'attività « normativa » (non piú soltanto consultiva) del *senatus*, ma sopra tutto esaltarono l'attività della giurisprudenza, accordando a taluni giuristi (si ripete: a quelli di loro maggiore fiducia) un *ius respondendi ex auctoritate principis*. Solo in via subordinata, quando i vecchi sistemi si rivelarono nettamente insufficienti rispetto ai nuovi orientamenti, essi incoraggiarono, in piú, l'attività *extra ordinem* del *senatus* e delle magistrature repubblicane. E solo come *extrema ratio* fecero ricorso allo svolgimento diretto e scoperto di una attività *extra ordinem* propria.

La decadenza del sistema del *ius honorarium*, di quel *ius honorarium* che tanto rigoglio aveva avuto nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana, fu il fenomeno piú rilevante di questa prima fase della storia del principato. Non solo i *principes*, a cominciare dallo stesso Augusto, nulla fecero per potenziare o sostenere l'attività dei magistrati repubblicani giudicanti, tra cui principalmente i *praetores*, ma sta in fatto che essi fecero di tutto per limitare la loro autonomia, che poteva facilmente contrastare col raggiungimento dei propri fini. Non è improbabile che il primo passo su questa strada sia stato compiuto proprio con l'emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a. C., la quale rese obbligatorio quasi per tutte le cause il procedimento *per formulas* (in luogo dell'antiquato procedimento *per legis actiones*), ma do-

vette anche, con un minuzioso regolamento della procedura privata, porre limiti non indifferenti all'iniziativa dei magistrati giudicanti.

La conseguenza di questo stato di cose fu comunque che gli *edicta magistratuum* (più precisamente: gli editti dei magistrati giudicanti), ed in specie l'*edictum praetoris urbani*, si accrebbero, col passar degli anni, di sempre minor numero di nuove clausole, riducendosi a testi quasi integralmente tralati. Testi che la *communis opinio* tendeva a considerare, entro certi limiti, imm modificabili (e tanto meno integrabili con nuove direttive di giudizio) dagli stessi *magistratus* operanti la *iurisdictio*.

3. Nella fase storica che va da Adriano ai Severi le cose palesemente cambiarono. Si esaurirono completamente la produttività delle fonti e dei sistemi del diritto romano nazionale, quindi del così detto *ius vetus*, mentre, per converso, i *principes* assunsero apertamente, attraverso lo spiegamento delle loro attività *extra ordinem*, la direzione dell'evoluzione giuridica.

Qui il discorso diventa per lo storiografo del diritto assai delicato, perché i fraintendimenti sono piuttosto facili. Sul piano politico e sociale l'epoca si caratterizza nettamente come quella in cui si avviarono a totale estinzione le ultime libertà « repubblicane », ed è ovvio che ogni giudizio relativo non possa non coinvolgere il diritto, che fu il mezzo di cui si avvalsero i *principes* per esautorare totalmente la *libera respublica* di un tempo. Ma bisogna pur dire che, analizzato in sé e nelle sue proprie strutture, il diritto dell'epoca fu anche, nel suo tradizionalismo di fondo, elemento di resistenza e di moderazione rispetto ai fini politici del principato.

Non è contraddittorio, pertanto, affermare, come comunemente si afferma, che questa fase storica abbia rappresentato per molti versi la sommità della parabola segnata dal diritto romano nella storia, la stagione « classica » di quel diritto e della relativa giurisprudenza. Ardite innovazioni e notevoli progressi furono resi possibili dalla larga applicazione della *cognitio extra ordinem*, la quale era libera da ogni vincolo e quindi disponibile per ogni istanza. Il diritto inoltre si umanizzò, perdendo quella rigidità che gli era derivata sino allora dal tradizionalismo eccessivo e aprendo il varco alle nuove concezioni sociali suggerite dallo stoicismo, dal cristianesimo e dalle più progredite civiltà ellenistiche. Gravi fratture vi furono, ma bisogna anche aggiungere che il senso della misura ed il residuo, non scarso sentimento della « romanità » dei *principes* e dei giureconsulti, loro stretti collaboratori, evitarono che la fisionomia generale dell'ordinamento mutasse e si verificasse, in particolare, un

